

28 OTTOBRE 2025

AREA DIREZIONE

OGGETTO SETTORE PERSONALE: AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI MOBILITY MANAGEMENT CON IL COMUNE DI TRENTO

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” e istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

L’articolo 229, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede che, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente (PSCL) finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un *Mobility Manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Il medesimo art. 229 c. 4 prevede che il *Mobility Manager* promuova, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile; per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo.

Il Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, tramite il decreto n. 179 del 12 maggio 2021, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art 229 c. 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Il Decreto n. 209 del 4 agosto 2021, emesso dal Ministro della Transizione ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, ha adottato le linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro.

Opera Universitaria è stata invitata dal Comune di Trento, con nota prot. Opera n. 10719 di data 18/8/2025, ad aderire alla rete di *Mobility management* d’area del territorio comunale di Trento in forma volontaria, in quanto l’Ente in organico ha meno di 100 dipendenti e pertanto non è tenuto all’applicazione della normativa in materia sopra citata.

Con determinazione del Direttore n. 200 di data 29/9/2025 si è autorizzata detta adesione ed è stato individuato il *Mobility Management aziendale di Opera Universitaria*.

Opera Universitaria è stata quindi invitata a sottoscrivere l'accordo Mobility Management del Comune di Trento, il cui schema è stato approvato con deliberazione Giunta comunale del 16.10.2023 n. 286 e che prevede:

- a) incentivazione all'uso del trasporto pubblico locale per i tragitti casa-lavoro dei dipendenti mediante:
 - sottoscrizione di convenzioni con le aziende del trasporto pubblico locale finalizzate a ridurre il costo degli abbonamenti annuali dei dipendenti proposte dal comune di Trento;
 - formulazione di richieste di corse aggiuntive del trasporto pubblico locale in relazione ad esigenze d'orario maggiormente condivise dai dipendenti;
- b) incentivazione dell'uso della bicicletta per i tragitti casa - lavoro dei dipendenti mediante:
 - bike to work: erogazione di premialità a favore dei propri dipendenti che considerano l'uso della bicicletta negli spostamenti casa - lavoro, nell'ambito del gaming sperimentale "bike to work";
 - miglioramento dell'accessibilità ciclabile al luogo di lavoro mediante messa in opera di rastrelliere riservate alle biciclette di proprietà dei dipendenti e/o messa a disposizione di spogliatoi per i dipendenti che usano la bicicletta negli spostamenti casa – lavoro;
- c) organizzazione del lavoro: concessione ad una percentuale di dipendenti di smart working e/o coworking;
- d) campagne informative mobilità sostenibile: realizzazione di proprie campagne informative e/o adesione a campagne informative del comune volte a informare i propri dipendenti sulle iniziative di promozione in generale della mobilità sostenibile;
- e) utilizzo della piattaforma di analisi ed informazione, progettazione, adozione, comunicazione e monitoraggio dei piani spostamento casa – lavoro (PSCL) che il Comune si impegna a mettere a disposizione gratuitamente.

Detto accordo ha durata di 3 anni dalla sottoscrizione.

La sottoscrizione dell'accordo in approvazione comporta l'applicazione di tutte le agevolazioni a favore dei dipendenti previste dagli accordi tra Comune di Trento – in qualità di Mobility manager d'area – ed i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché l'adesione ai progetti approvati da Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministeri, Provincia Autonoma di Trento e a nuovi progetti coordinati dal Comune di Trento nel ruolo di Mobility Manager d'Area;

considerata la volontà dell'Ente di contribuire al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Comune di Trento in tema di Mobilità sostenibile e considerati i vantaggi che potrebbero derivare ai dipendenti dalla sottoscrizione dell'accordo in esame;

preso atto che dalla sottoscrizione dello stesso non derivano oneri a carico del bilancio dell'ente ad eccezione dell'imposta di bollo che resta in capo a Opera Universitaria in quanto soggetto non esentato ai sensi dell'articolo 16, della tabella allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

con il presente provvedimento si propone di aderire all'accordo di *Mobility management* ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art.16 bis, c. 2 bis della l.p. 30 novembre 1992, n. 23. (che consente sempre alle pubbliche amministrazioni sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) il cui schema è stato approvato con deliberazione Giunta comunale del 16.10.2023 n. 286.

La presente convenzione non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 in quanto è priva di contenuto economico ed essendo esclusa dalla disciplina degli appalti, ricade nell'ambito degli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 7 co. 4 del d.lgs. 36/2023 per i quali la delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023

riportante le “*Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici*” non prevede l’acquisizione del codice CIG.

Si specifica inoltre che il presente provvedimento non necessita neppure dell’acquisizione del Codice CUP in quanto non prevendendo oneri a carico dell’Ente non rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3.

Trattandosi di “*convenzioni, intese, accordi con altre amministrazioni (...) relativi allo svolgimento di attività di gestione*”, non si ritiene che tale atto ricada tra le competenze del Consiglio di Amministrazione dell’Ente (come da art. 4 c.1 del regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455) bensì rientra tra le competenze del Direttore, il quale, ai sensi dell’art. 6 della L.p. 23/1992, è individuato quale responsabile unico del procedimento.

Si dà atto infine che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare la sottoscrizione con il Comune di Trento del contratto di *Mobility management*, come da schema approvato con deliberazione Giunta comunale del 16.10.2023 n. 286;
2. di prendere atto che dalla sottoscrizione dell’atto di cui al punto 1) non derivano oneri a carico del bilancio dell’Ente ad eccezione dell’imposta di bollo che resta in capo ad Opera Universitaria, per quanto espresso in premessa, nella misura di 1 marca da bollo pari ad € 16,00 (che verrà assolta virtualmente, giusta autorizzazione n. 25651/15 del 13/04/2015 dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trento), per la cui copertura si rinvia alla determinazione del Direttore n. 22 di data 30/01/2025.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
